

REGOLAMENTO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

CAPO I COMPOSIZIONE E COMPETENZA

Art. 1 – Composizione e funzionamento dei Collegi.

1. Per il Collegio Nazionale dei Probiviri le modalità di elezione e funzionamento sono previste dagli artt. 37 e 38 dello Statuto.
2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri a norma dello Statuto e del presente regolamento funzionale, decide in qualità di:
 - a) Collegio Interregionale dei Probiviri in prima istanza
 - b) Collegio Unico Nazionale dei Probiviri in seconda istanza
 - c) Collegio Nazionale dei probiviri in composizione plenaria

Art. 2 - Competenza

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a deliberare inappellabilmente da amichevole compositore su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi e organismi centrali, regionali e territoriali del CSI, sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie fra gli organi, tra i tesserati e tra quest'ultimi e gli affiliati ed in ogni altro caso previsto dallo Statuto.
2. È competente per i ricorsi avverso i commissariamenti degli organi territoriali.
3. È competente, altresì, per le controversie che sorgono a livello regionale e territoriale del CSI escluse dalla competenza degli organi di Giustizia Sportiva.

Art. 3 – Competenza e composizione in prima istanza.

1. Il Presidente a norma dell'art. 37 2° comma dello Statuto nomina i Collegi Interregionali designando il Presidente e due componenti indicando il relatore. Fissa la sede della convocazione.
2. Il Presidente designato convoca il Collegio Interregionale ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 4 – Competenza e composizione in seconda istanza

1. Il Collegio si riunisce in Collegio Unico Nazionale per i procedimenti in seconda istanza alla presenza di tutti i suoi componenti ad esclusione dei membri del Collegio Interregionale giudicante in prima istanza che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 5 – Competenza e composizione plenaria

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce in composizione plenaria, con un minimo di cinque componenti, per le decisioni avverso i commissariamenti delle strutture regionali e territoriali.
2. Si riunisce, altresì, in composizione plenaria nei casi previsti dagli artt. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

CAPO II PROCEDIMENTI

Art. 6 - Avvio del procedimento di prima istanza

1. I procedimenti di prima istanza sono avviati:

- a) con atto di deferimento del procuratore associativo;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento associativo.

Art. 7 - Convocazione innanzi al Collegio a seguito di atto di deferimento a cura del Procuratore Associativo

1. Entro cinque giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Collegio Nazionale nomina il Collegio Interregionale giudicante designando il Presidente e i componenti e nominandone il relatore. Il presidente del Collegio Interregionale, entro dieci dalla sua nomina, convoca il Collegio presso la sede regionale o territoriale dell'incolpato, comunicando il provvedimento allo stesso, al Procuratore Associativo ed agli altri eventuali interessati. Il provvedimento di convocazione deve contenere la data e il luogo dell'udienza e le attività da svolgere.
2. Fino a tre giorni prima dell'udienza gli atti relativi restano depositati presso la segreteria del Comitato sede dell'udienza, ovvero con provvedimento motivato presso la segreteria in Roma del Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. Le parti possono richiedere ed estrarre copia della documentazione.
4. Entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, produrre documenti.
5. Tra la notifica alle parti della convocazione del Collegio e l'udienza fissata deve intercorrere un termine minimo di quindici giorni ed uno massimo di trenta.

Art. 8 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento associativo, quando per i relativi fatti non sia stato avviato né risulti pendente altro procedimento di natura associativa per i medesimi fatti, ovvero anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva, pena la sua improponibilità, è dato ricorso dinanzi al Collegio Interregionale dei Probiviri.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Collegio Nazionale dei Probiviri entro e non oltre un anno dall'accadimento dei fatti. Decorso tale termine, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Collegio Interregionale dei Probiviri, se non per atto di deferimento del procuratore Associativo.
3. Il ricorso deve contenere pena la sua inammissibilità:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque di almeno uno dei controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti, testimoni ecc...*);

Art. 9 - Convocazione innanzi al Collegio a seguito di ricorso

1. Entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso presso il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Presidente del Collegio Nazionale, verificata la sussistenza degli elementi essenziali del ricorso di cui all'articolo precedente comma 3 a), b), c) e d), nomina il Collegio Interregionale nelle modalità di cui all'art 7 comma 1 del presente regolamento,
2. Il Presidente designato del Collegio Interregionale, entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso, fissa la data e il luogo della convocazione del Collegio Interregionale, trasmettendo tale comunicazione, unitamente al ricorso introduttivo, ai soggetti nei cui confronti esso è proposto, ai controinteressati indicati dal ricorrente o comunque ad altri che ritenga interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data della convocazione del Collegio.

3. Fino a tre giorni prima dell'udienza gli atti relativi restano depositati presso la segreteria del Comitato sede dell'udienza, ovvero con provvedimento motivato presso la segreteria in Roma del Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Le parti possono richiedere ed estrarre copia della documentazione.
5. Entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, produrre documenti.
6. Tra la notifica alle parti della convocazione del Collegio e l'udienza fissata deve intercorrere un termine minimo di quindici giorni ed uno massimo di trenta.
7. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

CAPO III PARTI ED ATTI

Art. 10 – Comunicazioni e depositi

1. Le comunicazioni alle parti possono avvenire in via alternativa a mezzo raccomandata AR, email, p.e.c, o con la consegna a mani.
2. Il ricorso può essere portato a conoscenza dei Collegi dei Probiviri in via alternativa a mezzo raccomandata AR, email, p.e.c., nonché con deposito a mano presso la sede del collegio competente.
3. Ai fini della decorrenza dei termini previsti, fa fede la data documentata della ricezione o dell'invio dell'atto, nel rispetto dei principi validi e diffusamente riconosciuti per la notifica e conoscenza degli atti attraverso le notifiche vigenti nell'Ordinamento giuridico nazionale.

Art. 11 – Parti e difensori

1. Nei procedimenti innanzi ai Collegi dei Probiviri le parti possono stare in giudizio personalmente, ovvero possono avvalersi del patrocinio di massimo due difensori.
2. I difensori devono essere muniti di delega scritta alla rappresentanza ed alla difesa in giudizio, sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore.
3. L'ufficio del difensore può essere esercitato da un tesserato CSI in possesso di laurea in giurisprudenza, ovvero da persona fornita della qualifica necessaria per esercitare l'ufficio di Avvocato nel diritto Comunitario Europeo.

Art. 12 – Estrazione di copie e documenti

1. Le parti hanno il diritto di estrarre copie e visionare tutta la documentazione depositata nel fascicolo del procedimento che le vede interessate, con l'esclusione di quei documenti, atti estranei alla posizione del richiedente.

CAPO IV SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 13 - Svolgimento dell'udienza e decisione in prima istanza innanzi al Collegio Interregionale dei Probiviri

1. L'udienza innanzi al Collegio Interregionale dei Probiviri si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del Collegio. La trattazione è orale, concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. L'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Associativo quando quest'ultimo sia intervenuto.

4. Dell'udienza, ove siano intervenute le parti personalmente o i loro difensori, dove vengano ascoltati i testimoni e/o periti ed esperti, viene redatto verbale.
5. Completata l'istruttoria il Collegio Interregionale entro 30 giorni dall'ultima udienza, deposita il provvedimento corredato di motivazione chiara e ricostruttiva della vicenda, nonché sintetica.
6. La decisione del Collegio, contenente la motivazione chiara e sintetica, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 14 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova. Gli organi associativi, gli affiliati e i tesserati sono obbligati a produrre i documenti richiesti d'ufficio dal Collegio giudicante entro i termini fissati nella richiesta.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati e società affiliate le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza dettati dallo Statuto e dal Patto Associativo e i regolamenti associativi.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del Collegio; le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

Art. 15 - Giudizio di seconda istanza innanzi al Collegio Unico Nazionale

1. Il mezzo per impugnare le decisioni di prima istanza è esclusivamente il ricorso della parte interessata innanzi al Collegio Unico Nazionale dei Probiviri.
2. Il ricorso è depositato presso il Collegio Nazionale dei Probiviri non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione della decisione. Il ricorso e il provvedimento di convocazione del Collegio sono comunicati, a cura della segreteria, alla parte ricorrente ed alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado, nonché al Procuratore Associativo.
3. Decorso il termine per proporre ricorso, la decisione del Collegio Interregionale giudicante dei Probiviri non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso l'eventuale ricorso presso organi superiori previsti dalle norme del CONI.
4. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della decisione impugnata;
5. Con il ricorso la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, quando estremamente necessario per la decisione, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove.
6. Il giudizio di seconda istanza deve essere sempre definito confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata e deve sempre definire il giudizio.
7. Il provvedimento deve essere sottoscritto dal presidente, dal relatore e da ciascuno dei componenti. Non è consentita la rimessione al primo giudicante, nemmeno in composizione differente. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
8. Completata l'istruttoria, il Collegio Unico Nazionale entro 60 giorni dall'ultima udienza deposita il provvedimento corredato di motivazione chiara e ricostruttiva della vicenda, nonché sintetica.
9. La decisione del Collegio Unico Nazionale dei Probiviri è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V SANZIONI APPLICABILI

Art. 16 – Sanzioni applicabili

1. In caso di accertamento della responsabilità dell'incolpato le sanzioni comminabili dal Collegio Interregionale in prima istanza che come Collegio Unico Nazionale in seconda istanza sono, rispetto alla valutazione del grado di responsabilità ed alla gravità delle azioni e/o omissioni commesse:

Per i tesserati.

- a) Censura
- b) Sospensioni dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali
- c) Interdizione a tempo da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali
- d) Interdizione a tempo indeterminato da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali
- e) Radiazione dall'associazione

Per gli affiliati

- a) Censura
- b) Sospensioni da singole o più attività sportive e formative
- c) Esclusione dell'affiliato dalla vita associativa, o parte di essa, a tempo determinato
- d) Esclusione dell'affiliato dalla vita associativa, o parte di essa, a tempo indeterminato.

2. Il Collegio, quando riconosce la responsabilità della parte incolpata, può indicare oltre alla sanzione, le misure e le modalità per l'esecuzione della sanzione. Può, inoltre, riconoscere come sanzione una somma a titolo di contributo per le spese occorse per il procedimento, individuando in favore di quale livello associativo versare tali somme.
3. Il provvedimento che riconosce la responsabilità dell'incolpato può anche non contenere alcuna sanzione, ma limitarsi a dare indicazioni o precetti di ordine generale e/o particolare per la soluzione delle controversie dalle quali è nato il procedimento, ordinando le modalità di esecuzione agli organismi e/o organi associativi, agli affiliati e tesserati.
4. Il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dal Collegio è da intendersi come violazione degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto. Tale violazione è passibile a sua volta di apertura di procedimenti associativi.
5. Il Collegio giudicante può invitare e/o ordinare al procuratore Associativo, agli organi e organismi Nazionali e territoriali di vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti

Art. 17 – circostanze aggravanti ed attenuanti. Recidiva

1. Nella valutazione dei fatti e degli atti, delle azioni ed omissioni, il Collegio valuta l'esistenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti per la definizione della sanzione finale da applicare.
2. La recidiva va applicata solo quando l'incolpato viene riconosciuto responsabile di atti e/o omissioni della stessa natura all'interno dell'associazione. La sua applicazione comporta un aumento del grado della sanzione.

CAPO VI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 18 – Giudizio di opposizione al commissariamento degli organi territoriali

1. Il Collegio giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento degli organi territoriali riunito in composizione plenaria dei nove componenti e, comunque, alla presenza di almeno cinque componenti compreso il Presidente in caso di impossibilità temporanea ed oggettiva della composizione del plenum.

2. Il Presidente convoca il Collegio Nazionale entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso presso la segreteria. Fissata l'udienza convoca il Presidente Nazionale, o un suo delegato, ordina il deposito di tutti i documenti, verbali ed atti che hanno condotto al commissariamento, nonché la delibera del Consiglio Nazionale. Convoca, altresì, il firmatario del ricorso o il rappresentante in caso di ricorso ad iniziativa collegiale, autorizzando al deposito di atti, verbali e memorie avverso il commissariamento. Nomina uno o più relatori. All'udienza obbligatoriamente deve essere sentito il Presidente Nazionale (o suo delegato) e il ricorrente.

Art.19 – Giudizio in materia assembleare e candidature.

1. I ricorsi in materia assembleare e sulle candidature vengono giudicati in prima istanza dal Collegio Interregionale nominato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Per la loro trattazione si procede ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 20 – Giudizi a seguito di sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva

1. Quando nel corso dell'attività sportiva vengono in rilievo situazioni di rilevanza associativa, conseguenza di infrazioni gravi, il Procuratore Associativo attivato dagli organi di Giustizia Sportiva o di propria iniziativa, con provvedimento irrevocabile, deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri il soggetto responsabile per il giudizio associativo sui fatti posti in essere con esclusione di quei fatti di natura tecnica di esclusiva competenza della Giustizia Sportiva.
2. Il Collegio giudica in prima istanza con la nomina del Collegio Interregionale ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 21 – Componente del Collegio Nazionale dei Probiviri sottoposto a procedimento associativo.

1. Il componente del Collegio Nazionale dei Probiviri che per qualsiasi motivo, anche per fatti non inerenti la funzione di proboviro, viene sottoposto a procedimento associativo, viene deferito al Collegio Nazionale dei Probiviri in composizione plenaria con giudizio in unica istanza.
2. Nell'ipotesi che ad essere sottoposto a procedimento associativo sia il Presidente, le sue funzioni vengono esplicate dal vice presidente ovvero dal componente più anziano nel ruolo, ovvero dal più anziano anagraficamente.

Art. 22 – Ricorso per annullamento delle deliberazione degli organi e organismi associativi di ogni livello.

1. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito il presidente dell'organo o dell'organismo deliberativo di cui è stata impugnata la delibera o l'atto, ove non già ricorrente in prima persona, può sospendere, se richiesto dal ricorrente, l'esecuzione della delibera o dell'atto quando ravvisi gravi motivi e conseguenze per l'Associazione.
2. Il Procedimento per l'annullamento delle deliberazioni degli organi e organismi associativi segue le regole previste dall'art. 14 del presente regolamento in quanto applicabile.
3. Il Collegio è convocato in composizione plenaria.
4. Sono escluse le delibere degli organi di giustizia sportiva

Art. 23 – Procedimento di riabilitazione e clemenza di natura associativa

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri in composizione plenaria, su istanza della parte interessata può emettere i provvedimenti di riabilitazione e clemenza nell'ambito associativo con espressa esclusione dell'ambito della giustizia sportiva dove vigono regole proprie.
2. Il soggetto colpito da sanzione che abbia tenuto una condotta associativa rispettosa della sanzione e comunque meritevole di rivalutazione della condotta, può chiedere l'emissione della dichiarazione formale di riabilitazione, quando dimostri di esserne meritevole per fatti positivamente rilevanti anche extra-associativi.

3. Il Collegio, letta l'istanza e valutati gli allegati quando emergono situazioni positivamente rilevanti può emettere formale atto di clemenza. Tale atto interrompe l'efficacia della sanzione.
4. Clemenza e riabilitazione possono essere simultaneamente concessi quando richiesta in un'unica istanza o in più istanze riunite d'ufficio.

Art. 24 – Raccolta delle delibere

Presso la segreteria del Collegio Nazionale dei Probiviri viene istituita la Raccolta Ufficiale delle delibere del Collegio Nazionale divisa in Sezione Interregionale, Collegio Unico e Composizione Plenaria.

Le decisioni di casi simili non sono vincolanti per i Collegi giudicanti nella risoluzione del merito delle questioni, mentre sono vincolanti come casistica per la risoluzione di eventuali questioni di ordine procedurale e di interpretazione delle norme del presente regolamento ovvero dei regolamenti in genere e delle norme statutarie.

Il Collegio giudicante, nel limite del comma precedente, può addivenire a decisioni contrarie alla casistica consolidata motivando in modo preciso ed accurato la propria decisione.

Il persistere di un contrasto giurisprudenziale sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti da parte dei diversi Collegi giudicanti, viene risolto dal Plenum del Collegio Nazionale dei Probiviri, su iniziativa del Presidente, alla prima convocazione utile della seduta plenaria dello stesso, salvo non sia necessario ed urgente la risoluzione del contrasto.